

Publicato il 02/02/2024

N. 01101/2024REG.PROV.COLL.  
N. 05447/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5447 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Di Flora, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,

*contro*

il Ministero dell'interno e la Prefettura – UTG di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. I, -OMISSIS- del 24 novembre 2022, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento interdittivo antimafia 2 luglio 2021, adottato dal Prefetto della Provincia di Napoli nei confronti della -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura – UTG di Napoli;

Vista la memoria depositata dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Ravenna in data 26 giugno 2023;

Vista la memoria depositata dal Comune -OMISSIS- in data 22 gennaio 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. La -OMISSIS- (d'ora in poi, -OMISSIS-) è una società che opera nel settore -OMISSIS-.

In data 2 luglio 2021 è stata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto di Napoli per la vicinanza al clan camorristico denominato "-OMISSIS-", per gli intrecci di -OMISSIS- (-OMISSIS-), convivente con -OMISSIS-, -OMISSIS- della -OMISSIS-, con diversi componenti ed esponenti di spicco del clan -OMISSIS-, egemone sul territorio nella gestione di diverse ed eterogenee attività commerciali, circostanza già acclarata da diverse interdittive antimafia emesse nei confronti di società in qualche modo riconducibili alla famiglia -OMISSIS-.

Conseguentemente, con Ordinanza -OMISSIS- luglio 2021, il Comune -OMISSIS-, sulla base del provvedimento prefettizio, ha ordinato alla società ricorrente l'immediata cessazione dell'attività svolta dalla -OMISSIS-.

2. L'interdittiva è stata impugnata dinanzi al Tar Napoli, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancanza dei presupposti e per difetto di motivazione.

3. Il Tar Campania, sede di Napoli, con sentenza della sez. I, -OMISSIS- del 24 novembre 2022 ha respinto il ricorso.

4. La sentenza è stata impugnata con appello depositato in data 23 giugno 2023, reiterando in chiave critica i motivi dedotti in primo grado nonché evidenziando la motivazione carente e contraddittoria in cui è incorsa la decisione del T.a.r. La sentenza appellata, in particolare, ha considerato l'elemento della parentela in maniera atomistica, completamente avulsa dal contesto concreto.

5. Il Ministero dell'interno e la Prefettura – UTG di Napoli si sono costituiti in giudizio affermando l'infondatezza dell'appello.

6. Il Comune -OMISSIS- si è costituito in giudizio.

7. Con ordinanza 10 novembre 2023 -OMISSIS- la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare della sentenza del Tar Napoli 24 novembre 2022, -OMISSIS-.

8. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Oggetto della controversia è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. I, -OMISSIS- del 24 novembre 2022, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento interdittivo antimafia 2 luglio 2021, adottato dal Prefetto della

Provincia di Napoli nei confronti della appellante -OMISSIS- (d'ora in poi, -OMISSIS-).

In via preliminare il Collegio rileva la tardività della memoria depositata dal Comune -OMISSIS- solo in data 22 gennaio 2024, e dunque oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., con la conseguenza che non si potrà tenere conto di questo scritto difensivo al fine del decidere. Di tale profilo di tardività il Collegio ha dato notizia alle parti (e trascritto a verbale), ai sensi del comma 3 dello stesso art. 73.

L'appello non è suscettibile di positiva valutazione, in considerazione del grave quadro indiziario a carico della società, che rende "più probabile che non" la conclusione che la società medesima sia vicina agli ambienti della malavita organizzata e, in particolare, al clan "-OMISSIS-".

Il capitale sociale della -OMISSIS- è di proprietà di -OMISSIS- (-OMISSIS-), che è anche -OMISSIS-.

-OMISSIS- è -OMISSIS- del capo clan -OMISSIS- (-OMISSIS-) nonché -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-). -OMISSIS- è -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), capo del clan -OMISSIS-, e -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), figura di spicco del clan -OMISSIS-. Inoltre -OMISSIS- è stato: tratto in arresto (dapprima con custodia in carcere, poi agli arresti domiciliari) -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., insieme ad -OMISSIS- persone, tutte affiliate al clan -OMISSIS-; denunciato per il reato di cui all'art. 640 *bis* cod. pen.; tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen..

-OMISSIS- (-OMISSIS-) è -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), rinviato a giudizio anche per reati associativi; a suo carico ci sono precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa e falsità in scrittura privata; è stato visto con soggetto legato al clan "-OMISSIS-".

Altro componente della famiglia -OMISSIS-, -OMISSIS-, è -OMISSIS- del capo clan -OMISSIS- (operante a -OMISSIS-) ed è -OMISSIS- con -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, legato alla famiglia camorristica dei -OMISSIS- perchè -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, noti esponenti del clan -OMISSIS-. Inoltre le società -OMISSIS- e -OMISSIS- - entrambe riconducibili a -OMISSIS- (-OMISSIS-) – sono state colpite da provvedimento interdittiva antimafia.

La “più probabile che non” vicinanza dei due soci della -OMISSIS- al clan -OMISSIS- (che tiene i propri traffici nel settore -OMISSIS-) è evidente, attraverso il collegamento con -OMISSIS-.

Nel caso all’esame del Collegio al quadro sopra rappresentato si applica il principio elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come, appunto, nel caso di specie), è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali (come il -OMISSIS-) possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia, tanto è vero che l’Adunanza Plenaria (6 aprile 2018, n. 3), riprendendo la giurisprudenza della Sezione, ha ribadito che - quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del ‘più probabile che non’,

che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della "famiglia", sicché in una "famiglia" mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del "capofamiglia" e dell'associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una "famiglia" e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

La presenza radicata della famiglia -OMISSIS- sul territorio e la permeabilità camorristica nella zona rende irrilevante, nella fattispecie di cui è causa, la circostanza che l'interdittiva si fondi essenzialmente sul rapporto di parentela - incontestato - con soggetti molto vicini ad ambienti della criminalità organizzata. La convergenza degli indizi su una unica tipologia (nella specie, i

rapporti familiari) non può escludere che gli stessi siano da soli in grado di supportare l'interdittiva, poiché la struttura familiare-clanica si accompagna a plurime evidenze di interessi economici comuni e con una regia non immune da condizionamenti mafiosi.

Non è in grado di indebolire la correttezza di tale conclusione la circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- abbia denunciato il -OMISSIS- -OMISSIS- e altri componenti la famiglia -OMISSIS-, con conseguente giudizio penale e civile, non essendo coinvolti in tale lite tutti i familiari; né assume valore dirimente la circostanza che i fatti penalmente rilevanti siano risalenti nel tempo o non siano sfociati in una condanna penale.

Non rileva la mancanza di condanne a carico di -OMISSIS- perché gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. St., sez. III, 10 maggio 2023, n. 4733; id. 8 maggio 2023, n. 4587; id. 27 novembre 2018, n. 6707); non rileva, altresì, la risalenza nel tempo dei fatti addebitati a -OMISSIS-, e ciò in quanto l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; id. 6 giugno 2022, n. 4616).

Non pertinente il richiamo operato ai principi elaborati dal giudice di appello in ordine ai presupposti che supportano la cd. interdittiva a cascata, atteso che il richiamo alle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, colpite da provvedimento interdittivo antimafia, è stato fatto per sottolineare la posizione di -OMISSIS-

(-OMISSIS-), al quale le società sono riconducibili, -OMISSIS- del capo clan -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, e dunque per far rimarcare la vicinanza dei -OMISSIS- a sodalizi criminali.

2. Il provvedimento prefettizio e la sentenza del Tar Napoli resistono, dunque, ai motivi di appello.

La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, infatti, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 28 giugno 2022, n. 5375; id. 30 gennaio 2019, n. 758).

Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395).

Sulla base dei principi sopra esposti l’appello deve dunque essere respinto, ricordando che il giudice amministrativo è chiamato a valutare l’ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da tale quadro indiziario, secondo un criterio che è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame; ma nell’esercizio di tale sindacato il Giudice non può e non deve sostituirsi alla competente Autorità

di pubblica sicurezza nel giudizio discrezionale sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione dell'informativa sfavorevole.

Nella specie il Collegio rileva la completezza dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione; inoltre nella logica probatoria – che si è detto pertinente al presente giudizio – del “più probabile che non”, mentre la Prefettura ha corroborato la sua ricostruzione interdittiva di sufficienti elementi indiziari, allo stesso onere probatorio non ha assolto la parte ricorrente al fine di suffragare l'ipotesi “alternativa” (nemmeno concretamente delineata, se non in termini di mera negazione di quella prospettata dall'Amministrazione) di idonei elementi di supporto, non essendo sufficiente, come si è detto, a provare la rottura con la famiglia -OMISSIS- la denuncia sporta nei confronti di soli alcuni suoi componenti.

3. L'infondatezza dei motivi dedotti avverso l'interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli porta alla reiezione del motivo rivolto avverso l'Ordinanza -OMISSIS- luglio 2021, con la quale il Comune -OMISSIS- ha ingiunto alla -OMISSIS- la cessazione immediata dell'attività, trattandosi di conseguenza obbligata del provvedimento interdittivo.

4. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

5. In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va respinto e va, dunque, confermata la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e sono liquidate in dispositivo; nulla per le spese nei confronti del Comune -OMISSIS-, non avendo il Comune -OMISSIS- espletato difese scritte nei

termini di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (euro tremila/00) a favore del Ministero dell'interno e della Prefettura di Ravenna.

Nulla per le spese nei confronti del Comune -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Giulia Ferrari**

**IL PRESIDENTE**

**Mario Luigi Torsello**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.